

Corte dei conti Campania. Quattro criteri sanciti dalla sezione giurisdizionale

Segretari, stipendi accessori sempre da «motivare»

Lo straordinario elettorale non produce compensi

La sentenza in pillole

01 | IL DANNO ERARIALE

L'attribuzione a segretari comunali o provinciali di straordinari elettorali e il riconoscimento (se sono conferite funzioni gestionali) della retribuzione prevista per i dipendenti del comparto titolari di posizione organizzativa configurano danno all'erario.

02 | LE VALUTAZIONI

La maggiorazione della retribuzione di posizione e l'attribuzione della retribuzione di risultato possono arrivare solo al termine di un serio percorso valutativo (mentre ora è prassi diffusa concederle anche in assenza di congrue motivazioni e valutazioni).

03 | L'INCISO

La Corte riconosce che, a differenza di quanto spesso verificatosi, il "galleggiamento" sulla posizione dirigenziale più retribuita può (e poteva) operare solo dopo il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, e non viceversa.

Luciano Cimbolini

■ Quattro questioni di grande rilievo affrontate in una sola sentenza, la 1627/2012, con la quale la sezione giuridica della Corte dei conti della Campania ha fissato principi in tema di retribuzione accessoria dei **segretari comunali e provinciali**.

Punto per punto

Innanzitutto, i giudici campani hanno affermato che il pagamento dello straordinario elettorale al segretario, oltre a essere *contra legem*, rappresenta un danno all'erario, poiché è in contrasto con il principio di onnicomprensività della retribuzione di cui all'articolo 41, comma 6, del Ccnl Segretari del 16 maggio 2001.

La seconda questione concerne le modalità di attribuzione della maggiorazione della retribuzione di posizione. Ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del Ccnl citato, gli enti, nell'ambito degli equilibri di bilancio, possono riconoscere al segretario una maggiorazione dal 10% al 50% della retribuzione di posizione, allorché ricorrano le condizioni di carattere oggettivo o soggettivo indicate nell'accordo integrativo 22 dicembre 2003. Per la Corte la maggiorazione non può essere attribuita mediante atti aventi motivazione solo formale, che semplicemente ripetano il dettato della norma nazionale. Il riconoscimento del compenso aggiuntivo nella misura massima, in assenza di una congrua motivazione (che dia conto sia delle condizioni soggettive e oggettive le-

gittanti sia del processo di quantificazione monetaria tra il minimo e il massimo) è fonte di responsabilità amministrativa. In altre parole, la maggiorazione per le cosiddette funzioni aggiuntive deve poggiare su un serio percorso valutativo circa l'an e il quantum del beneficio e non può essere, com'è prassi diffusa, un'aggiunta stipendiale quasi automatica.

Il terzo profilo riguarda il riconoscimento al segretario, nel caso di conferimento di funzioni gestionali, non solo della retribuzione di risultato stabilita per i segretari, ma anche di quella prevista per i dipendenti del comparto titolari di posizione organizzativa ex articolo 10 del Ccnl 31 marzo 1999 (25% della retribuzione di posizione). Anche in questo caso è stata riconosciuta la sussistenza del danno erariale, poiché al segretario spetta unicamente la retribuzione di risultato prevista dai contratti nazionali di settore, senza altre forme di premialità stabilite per i dipendenti di altri comparti, anche qualora siano svolte temporaneamente funzioni gestionali.

La Corte, infine, ha trattato il tema dell'attribuzione della retribuzione di risultato propria dei segretari ex articolo 42 del Ccnl 16 maggio 2001. Sul punto è stata ritenuta fonte di responsabilità amministrativa l'assegnazione al segretario della premialità nella misura massima in assenza di un serio processo valutativo, che, ai sensi del Dlgs 286/1999, deve prevedere almeno una preventiva fissazione di obiettivi quali-quantitativi da

raggiungere e una valutazione finale motivata sul raggiungimento degli stessi.

Ulteriore «sviluppo»

È evidente la portata della sentenza in un contesto nel quale alcune delle prassi censurate (maggiorazione della posizione e riconoscimento del risultato in assenza di congrue motivazioni e valutazioni) risultano diffuse su scala nazionale. La decisione, tuttavia, può rappresentare anche un importante riferimento per valutare la portata, in termini di responsabilità, di una fattispecie ancor più scottante: la relazione fra la maggiorazione ex articolo 41, comma 4, del Ccnl 16 maggio 2001 e la clausola di "galleggiamento" ex articolo 41, comma 5, nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge 183/2011.

Secondo un inciso della motivazione, difatti, l'articolo 41 e la sua interpretazione rigorosa (ora avvalorata dall'articolo 4, comma 26, della legge 183/2011) impongono che l'allineamento stipendiale operi sulla retribuzione di posizione del segretario complessivamente intesa, inclusa la maggiorazione di cui all'articolo 41, comma 4. La Corte, pertanto, riconosce che, a differenza di quanto spesso verificatosi, il galleggiamento sulla posizione dirigenziale più retribuita può (e poteva) operare solo dopo il riconoscimento della maggiorazione della retribuzione di posizione, e non viceversa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

